

**TRIBUNALE di LECCO**

**CONVENZIONE**

Tra

**Il Ministero della Giustizia** nella persona del Presidente del Tribunale di Lecco  
Dott. Ersilio Secchi

e

**Comune di Lomagna**, con sede in **Lomagna – via F.lli Kennedy n. 20**, nella  
persona del Legale Rappresentante Sig. Fumagalli Stefano

**per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.lgs.  
28 agosto 2000, n. 274 e 2 del decreto ministeriale (Giustizia) 26 marzo 2001**

**Premesso**

1. che l'ordinamento contempla ipotesi di applicazione, come sanzione principale o sostitutiva, del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, Le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

2. che il lavoro di pubblica utilità ha ad oggetto prestazioni di lavoro:

art. 1 d.m. (giustizia) 26 marzo 2001

a) a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuiti o extracomunitari;

b) per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;

c) in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;

d) nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, *vill*e e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

e) di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;

art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

f) nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale e presso i centri specializzati

di lotta alle dipendenze

3. che l'art. 2, comma 1, del menzionato decreto ministeriale prevede che *l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta* sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni sopra indicati presso i quali può essere *svolto* il lavoro di pubblica utilità;

4. che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

#### **Premesso inoltre che**

- che nei casi previsti dagli artt. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è *svolta* sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM

8812015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

- che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

**ciò premesso**

tra

**il Ministro della Giustizia**

che interviene al presente atto nella persona del dott. Ersilio Secchi, nato a Milano il 5.7.1953, Presidente del Tribunale di Lecco (codice fiscale 83011620131), giusta la delega di cui in premessa,

e

**Comune di Lomagna**, con sede legale a Lomagna in via F.lli Kennedy n. 20, codice fiscale 00504810136, che interviene al presente atto nella persona di Fumagalli Stefano, nato a Monza, il 24.12.1972 Legale Rappresentante di cui in premessa,

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1- Attività da svolgere**

1. L'ente consente che persone condannate alla sanzione del lavoro di pubblica utilità prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività in numero non superiore a 2 unità contemporaneamente. Tale attività potrà essere svolta anche per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis c.p. (messa alla prova).

2. L'ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:

- ❖ finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;

- ❖ opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;

- ❖ manutenzione e decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

❖ finalità di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

L'Ente fa presente che le attività effettivamente svolte dalle persone condannate dipenderanno dalle caratteristiche della persona stessa, dal monte ore e dal periodo dell'anno.

### Art. 2 - Modalità di svolgimento e verifiche

1. L'attività non retribuita in favore della collettività e la funzione di verifica dell'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità saranno svolte in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto di condanna.

2. per i soggetti di cui all'art. 168-bis c.p. (messa alla prova) si stabilisce che:

L'attività non retribuita in favore della collettività **sarà** svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma **specificherà** le mansioni alle quali viene adibito il soggetto. fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, **che** redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'**esecuzione** dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di **corrispondere** ai **soggetti impegnati** nelle **prestazioni** lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

**Per** quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 8812025 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

### Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

1. L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività

lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- Geom. Piazza Dario, soggetto incaricato di coordinare le prestazioni delle attività lavorative – 3493011241:

- Conti Rag. Patrizia – Responsabile del Procedimento – 0399225113.

2. L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

2-bis (norme speciali per gli imputati ammessi alla messa alla prova)

L'ente – **limitatamente agli imputati ammessi alla messa alla prova** comunicherà **all'UEPE** il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di tali soggetti e **di impartire le relative istruzioni.**

I referenti si impegnano a **segnalare** immediatamente, anche per **le vie brevi**, all'ufficio di esecuzione penale **esterna** incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi **assunti.**

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione **d'opera**, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra **Le parti**, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da **rendere** nel termine fissato **dal giudice** ai sensi dell'art. 464-*quinquies* del codice di procedura penale

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai **funzionari** dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo **che sarà** effettuata, di **norma**, durante **l'orario di lavoro**, nonché la visione e l'eventuale estrazione **di** copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a **predisporre.**

L'ufficio di esecuzione **penale** esterna informerà l'ente **sul** nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento **della** messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare **ogni** eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

#### **Art. 4 . Modalità del trattamento**

1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a

tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

2. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

3. L'ente si impegna altresì affinché i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### **Art. 5 - Divieto di retribuzione e assicurazioni sociali**

1. E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

2. E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 6 - Relazione sul lavoro svolto**

1. I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della sanzione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### **Art. 7 - Risoluzione della convenzione**

1. Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento,

al funzionamento dell'ente.

#### **Art. 8 - Durata della Convenzione**


1. La presente convenzione avrà la durata di **anni cinque** a decorrere dalla data di stipulazione.

2. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Lecco, 6-6-2017

Ministero della Giustizia

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Ersilio Secchi



Il Comune di Lomagna

Il Legale Rappresentante

Fumagalli Stefano